



Comune di Canobbio

ORDINANZA MUNICIPALE
Erogazione di incentivi in
favore dell'efficienza
energetica, dello sfruttamento
delle energie rinnovabili e della
mobilità sostenibile

Valevole dal: 1° dicembre 2023
Adottata dal Municipio con:
RM no. 3106 del 16.10.2023

Ordinanza municipale erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Indice

Art. 01	Scopo	3
Art. 02	Condizioni generali	3
Art. 03	Misure incentivate	3
Art. 04	Condizioni generali e procedura	4
Art. 05	Risanamento energetico di un edificio esistente	4
Art. 06	Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®	4
Art. 07	Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici – Plus (CECE® Plus)	5
Art. 08	Sostituzione di un impianto ad olio combustibile a gas o elettrico diretto	5
Art. 09	Installazione di un impianto solare termico	5
Art. 10	Installazione di un impianto fotovoltaico	6
Art. 11	Condizioni generali e procedura	6
Art. 12	Abbonamenti trasporto pubblico	6
Art. 13	Biciclette elettriche	6
Art. 14	Autoveicoli elettrici o a idrogeno, motoveicoli elettrici, stazioni di ricarica	7
Art. 15	Autoveicoli ibridi plug-in	8
Art. 16	Condizioni generali e procedura	9
Art. 17	Rimedi giuridici	9
Art. 18	Riscossione indebita e controlli	9
Art. 19	Diritto sussidiario	9
Art. 20	Diritto di ricorso	9
Art. 21	Abrogazione	9
Art. 22	Pubblicazione ed entrata in vigore	9

Il Municipio di Canobbio

richiamati:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'Art. 44;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 01 Scopo

La presente ordinanza definisce in dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito ambientale e climatico, realizzate sul territorio giurisdizionale di Canobbio.

Art. 02 Condizioni generali

¹ L'importo dell'incentivo comunale è sempre arrotondato a CHF 10.--.

² Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale.

³ L'incentivo è calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali o di altri enti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Art. 03 Misure incentivate

Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A® o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
- c) elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- d) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile a gas o elettrico diretto;
- e) installazione di un impianto solare termico;
- f) installazione di un impianto fotovoltaico;
- g) abbonamenti trasporto pubblico;
- h) biciclette elettriche;
- i) autoveicoli e motoveicoli elettrici, stazioni di ricarica;
- j) autoveicoli ibridi plug-in;

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edificato

Art. 04 Condizioni generali e procedura

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al Municipio a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.canobbio.ch

² Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente, indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Art. 05 Risanamento energetico di un edificio esistente

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale (in base al Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata) per il "Risanamento Base" e per "Edifici certificati".

³ Per edifici prevalentemente residenziali, l'importo concesso ammonta al:

- **50%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--
- **30%** del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--

⁴ Per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa, l'importo concesso ammonta al:

- **20%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--
- **10%** del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 06 Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P®, che beneficiano dell'incentivo cantonale (in base al Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata) per "Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A".

³ L'importo concesso è forfettario e corrisponde **CHF 500.--**.

⁴ Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.--**.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

Art. 07 Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici – Plus (CECE® Plus)

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) da un esperto accreditato, per un edificio già riscaldato, realizzato prima del 2000 e ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo dell'analisi IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **CHF 400. -**

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di pubblicazione del rapporto di consulenza CECE® Plus.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza CECE® Plus pubblicato, la fattura, la prova dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 08 Sostituzione di un impianto ad olio combustibile a gas o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento alimentati con olio combustibile a gas o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore o allacciandosi ad una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale (in base al Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata) per la "Conversione di impianti di riscaldamenti elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o a gas".

³ L'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000. --** per impianto.

⁴ In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 50% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 1'000.--.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 09 Installazione di un impianto solare termico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale (in base al Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata) per "Impianti solari termici".

³ L'importo concesso ammonta al **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'000. --** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 10 Installazione di un impianto solare fotovoltaico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale (in base al Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata).

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000. --** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e una copia della richiesta di incentivo federale.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 11 Condizioni generali e procedura

¹ Ad eccezione degli incentivi previsti dall' Art.12 tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate per posta, in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti, al Municipio di Canobbio – Via Trevano 13 – 6952 Canobbio, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.canobbio.ch.

³ Ad eccezione degli incentivi previsti dall' Art.12 a condizioni adempite, gli incentivi vengono di regola versati entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

⁴ Gli incentivi all'Art.12 vengono versati di regola mensilmente; sono esclusi pagamenti a contanti.

Art. 12 Abbonamenti trasporto pubblico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B da almeno 2 anni e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Canobbio.

² Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo da 3 mesi rispetto al momento della richiesta di incentivo.

³ L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- tutti i tipi di abbonamento con denominazione Arcobaleno, siano essi annuali, mensili o stagionali;
- Abbonamento ½ prezzo rilasciato dalle FFS;
- Abbonamento Generale (AG) rilasciato dalle FFS.

⁴ L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2^a classe e ammonta:

- al 40% del costo di acquisto per gli abbonamenti Arcobaleno
- per ogni Abbonamento Generale (AG) delle FFS viene incentivato un importo pari al 40% del costo di un abbonamento Arcobaleno valido per tutte le zone.
- Per ogni Abbonamento ½ prezzo delle FFS viene incentivato un importo fisso pari a Fr. 100.00.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia dell'abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.

Art. 13 Biciclette elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per le biciclette elettriche o per la trasformazione di una bicicletta convenzionale in bicicletta elettrica, le persone fisiche

domiciliate o dimoranti (permesso B da almeno 3 anni e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Canobbio al momento dell'acquisto e con un reddito imponibile massimo di:

CHF 60'000.00 per persone singole;

CHF 90'000.00 per economie domestiche con due o più persone

(fa stato la decisione di tassazione più recente emessa al momento dell'acquisto; nel caso di economie domestiche con due o più persone, i redditi imponibili vengono cumulati).

²Il sussidio ammonta al 15% del prezzo totale di acquisto, accessori esclusi, della BICICLETTA, ritenuto un contributo massimo di CHF 300.00.

³Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 5 anni.

⁴La bicicletta deve essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

⁵Per poter beneficiare del sussidio, il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

⁶Procedura:

La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Canobbio, entro 60 giorni dalla data di acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (www.canobbio.ch), unitamente alla fattura originale, alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi, nonché alla più recente decisione di tassazione (emessa al momento dell'acquisto).

^{6.1}A condizioni adempite, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 60 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

Art. 14 Autoveicoli elettrici o a idrogeno, motoveicoli elettrici / stazioni di ricarica

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli a propulsione elettrica o a idrogeno e i motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici o a idrogeno), come pure dell'incentivo per le stazioni di ricarica:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B da almeno 3 anni e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Canobbio;
- le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Canobbio per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico o a idrogeno deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- la stazione di ricarica deve ossequiare le specifiche tecniche ai sensi dell'art. 5 del Decreto esecutivo dell'8 marzo 2023 emanato dal Consiglio di Stato.

³ Tutti i veicoli elettrici o a idrogeno immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al massimo CHF 70'000.00, al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- Il **10%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di **CHF 2'000.--**.
- Il **10%** dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di **CHF 500.--**.

- Per le stazioni di ricarica il 50% dell'importo di acquisto (comprensivo del sussidio cantonale), ritenuto un importo massimo di CHF 300.--, esclusi i costi per l'installazione.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁸ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing.

Art. 15 Autoveicoli ibridi plug-in

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli a propulsione ibrida a due o più componenti di cui una elettrica (in seguito autoveicoli ibridi):

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B da almeno 3 anni e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Canobbio;
- le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Canobbio per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale, per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'autoveicolo ha una propulsione ibrida plug-in;
- l'autoveicolo ibrido è di categoria di efficienza A (www.catalogodeiconsumi.ch);
- il nominativo del detentore dell'autoveicolo ibrido deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
- l'autoveicolo ibrido dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante dell'autoveicolo ibrido deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.

³ Tutti i veicoli ibridi immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta al **5%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un massimo di **CHF 1'000.--**.

⁵ Per chi acquista l'autoveicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁸ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto dell'autoveicolo ibrido, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing.

Art. 16 Condizioni generali e procedura

¹ Tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate per posta in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti, al Municipio di Canobbio – Via Trevano 13 – 6952 Canobbio, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.canobbio.ch.

² L'incentivo è versato una volta l'anno sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

CAPITOLO IV Rimedi giuridici

Art. 17 Rimedi giuridici

¹ In caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Art. 18 Riscossione indebita e controlli

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 20 Diritto di ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione

Art. 21 Abrogazione

L'Ordinanza municipale erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del 1° novembre 2020 è abrogata.

Art. 22 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° novembre al 30 novembre 2023, ed entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.


Il Sindaco:
R. Lurati


PER IL MUNICIPIO
Il Segretario:
F. Lurati